



# Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.  
Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n.  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/4/I.5.f.b/2016/47

Ministero della Salute

DGPROF

0030999-P-13/06/2019

I.5.f.b/2016/47



338092889

Al Coordinamento Tecnico Vicario

Commissione Salute

c/o Regione Emilia Romagna

Pec: [salute.coordareassterr@regione.emilia-romagna.it](mailto:salute.coordareassterr@regione.emilia-romagna.it)

E p.c.

Al Presidente del S.I.G.M.

Segretariato Italiano Giovani Medici

Pec: [presidente@giovanemedico.it](mailto:presidente@giovanemedico.it)

All.to 1

**OGGETTO:** Corso di formazione specifica in  
Medicina Generale - Richiesta di parere  
in merito alle assenze causate da  
malattia.

Con l'allegata lettera del 29.5.2019, il Segretariato italiano giovani medici, che legge per conoscenza, a seguito della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 febbraio 2019, di cui in seguito si dirà, ha sollevato la questione relativa alle modalità adottate dalle Regioni nelle ipotesi di assenze per malattia inferiori a 40 giorni consecutivi effettuate dai medici tirocinanti dei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Al riguardo, si rappresenta, in via preliminare, che questo Ministero ha appreso solo in questa sede quanto riportato dal suddetto Segretariato a proposito della circostanza che, sia da parte di alcune Regioni (per quanto riguarda la formazione specifica in medicina generale), sia da parte delle Università (per quanto concerne la formazione specialistica) sarebbe prassi imputare le assenze inferiori a 40 giorni consecutivi per malattia ai 30 giorni concessi ai medici in formazione per motivi personali.

Va sottolineato che la fattispecie in parola non ha ricevuto da parte del legislatore nazionale espressa e compiuta disciplina, laddove, invece, sono state normate unicamente le ipotesi riconducibili ad "impedimenti temporanei" superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi per "servizio militare, gravidanza e malattia": in tali casi, infatti, è stato previsto che il periodo di formazione venga sospeso, fermo restando che l'intera sua durata non deve essere ridotta a causa di tali sospensioni (art. 24, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 368 e art. 12, comma 5 del d.m. 7.3.2006).

Analogamente a quanto si verifica nel campo della formazione specifica in medicina generale, anche per le ipotesi dei medici in formazione specialistica universitaria la normativa di riferimento non ha disposto alcunchè a tutela di coloro che incorrono in impedimenti temporanei inferiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi.

Tuttavia, con la citata nota in data 5 febbraio 2019, il competente Miur ha avuto modo di colmare parzialmente tale lacuna normativa, limitatamente alla posizione dei medici specializzandi,

Referente:

Gallucci Anita

Tel. 06 59942459 - Fax 06 59942553

e mail: [a.gallucci@sanita.it](mailto:a.gallucci@sanita.it)

Pec: [dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it)

precisando che tali periodi non debbano essere computati nell'ambito dei 30 giorni previsti dall'art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 368/99, quali assenze per motivi personali.

Nella nota in questione, il Miur ha, altresì, aggiunto che:

- tali assenze devono essere debitamente certificate,
- deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi formativi, la cui verifica resta a carico delle rispettive Scuole di specializzazione,
- non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dello Stato, considerato che tali impedimenti non comportano la sospensione della formazione.

Tutto ciò premesso, questa Amministrazione nell'esprimere l'orientamento favorevole in ordine alla opportunità di colmare il vuoto normativo, disciplinando anche per i medici in formazione specifica in medicina generale le ipotesi di assenze per malattia inferiori ai 40 giorni, soprattutto alla luce della ravvisata disparità di trattamento che comporterebbe il recente indirizzo fornito dal Miur agli specializzandi universitari.

Si osserva in ogni caso che, tenuto conto che per le assenze inferiori ai 40 giorni non è prevista la sospensione della formazione, sarebbe indispensabile garantire che i recuperi dei giorni perduti fossero effettuati senza "svilire" la portata della formazione medesima, evitando, cioè, forzosi recuperi delle ore di formazione non frequentate e che andrebbe comunque considerato che, al pari di quanto espressamente stabilito dal Miur nella più volte citata nota del 5 febbraio 2019, non dovrebbero gravare sulle Regioni e Province autonome gli oneri connessi alla fruizione di tali giorni di assenza per malattia (prolungamento della borsa di studio, istituzione di sessioni straordinarie dei colloqui finali, ecc...).


Nel confermare l'orientamento favorevole di questa Amministrazione ad una soluzione del problema, non si può non considerare che la questione investe la sfera di competenza delle Regioni e delle Province Autonome che, necessariamente, devono essere interpellate da questo Ministero in ordine alla accoglibilità di quanto formulato dal Segretariato in indirizzo.

Per tale motivo, si chiede a codesto Coordinamento di conoscere l'avviso delle Regioni e Province autonome in ordine alla questione.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:

Gallucci Anita

Tel. 06 59942459 - Fax 06 59942553

e mail: [a.gallucci@sanita.it](mailto:a.gallucci@sanita.it)

Pec: [dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it)



29/05/2019

Alla C.A. della Direzione Professioni Sanitarie  
del Ministero della Salute  
Dott.ssa Rossana Ugenti  
[r.ugenti@sanita.it](mailto:r.ugenti@sanita.it)

Alla C.A. del Ministro della Salute  
Dott.ssa Giulia Grillo  
[segreteriaministro@sanita.it](mailto:segreteriaministro@sanita.it)

Alla C.A. del Coordinatore della Commissione Salute  
della Conferenza delle Regioni  
Dott. Antonio Saitta  
[antonio.saitta@regione.piemonte.it](mailto:antonio.saitta@regione.piemonte.it)

Alla C.A. del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute  
della Conferenza delle Regioni  
Dott. Danilo Bono  
[sanita@regione.piemonte.it](mailto:sanita@regione.piemonte.it)  
[commissione.salute@cert.regione.piemonte.it](mailto:commissione.salute@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO: Sollecito delucidazioni in merito ad assenze dovute a malattia dei Medici in Formazione Specifica in Medicina Generale**

VISTO l'art. 24, commi 5 e 6 del titolo IV del Dlgs 368/99 e successive modifiche, riguardanti le assenze dalle attività del Medico iscritto ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale;

VISTA la nota Ministeriale emanata dalla Direzione generale MIUR in data 05/02/2019, nella quale si esprime l'avviso che *“gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrano tra le assenze per motivi personali di cui al richiamato comma 4 dell'art.40, in quanto gli stessi, debitamente certificati, sono da ritenersi giustificati ex se in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico”*, per i colleghi Medici in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione;

VISTE le similitudini tra l'art. 24 e l'art. 40 della legge 368/99, riguardanti rispettivamente la Formazione Specifica in Medicina Generale e la Formazione Specialistica;

CONSIDERATO che in alcune regioni le assenze dovute a malattia, inferiori a 40 giorni consecutivi, vengono fatti rientrare nel computo dei 30 giorni di assenza previsti per motivi personali, anche se accompagnati da certificato medico attestante la malattia, obbligando di fatto i Medici in Formazione ad andare a lavorare anche se malati;



CONSIDERATA la necessità di tutelare la Salute pubblica permettendo ai Medici in Formazione di rimanere a riposo e non recarsi nelle strutture sanitarie, con rischio di contagio per i pazienti e per il personale sanitario, qualora affetti da malattie infettive contagiose, anche se di breve durata;

CONSIDERATO il diritto alla tutela della malattia per i lavoratori previsto dal nostro ordinamento giuridico

VISTA la richiesta di delucidazioni in merito inviata da questo Segretariato agli stessi destinatari in data 11/02/2019 alla quale non ha fatto seguito nessuna risposta

#### SI RICHIEDE

nuovamente che venga chiarito, come fatto per i colleghi Medici in Formazione Specialistica, che le assenze di durata inferiore ai 40 giorni, dovute a malattia, debitamente certificati, non siano da computare all'interno dei 30 giorni di assenza previsti per motivi personali, fermo restando il raggiungimento del monte ore e degli obiettivi previsti per i Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale.

**Il Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG)  
dell'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)**